



**REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI MILANO**

TRIENNIO 2020/2022

Testo approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Milano il 30 settembre 2019

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)

- 1) Il presente Regolamento detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia.
- 2) Il Regolamento recepisce i suddetti principi generali tenendo conto della natura associativa e delle peculiarità dell'Automobile Club Milano, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/201, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica.

Art. 2
(Durata, decorrenza e modifiche)

- 1) La presente versione del Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2020 ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2022 e potrà essere sottoposto a revisione, modifica ed integrazione con le stesse modalità seguite per la sua iniziale adozione, fatte salve eventuali deleghe in tal senso conferite dall'Organo competente, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione in materia di principi generali di contenimento e razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e di altre disposizioni normative o atti sopravvenuti aventi effetto sul funzionamento, sulle attività e sull'organizzazione dell'Ente.

Art. 3
(Obiettivi generali)

- 1) Per il periodo di vigenza del presente Regolamento, l'Automobile Club Milano realizza le finalità di razionalizzazione e contenimento delle spese, in linea con i principi generali posti dalla vigente legislazione, attraverso il progressivo miglioramento degli equilibri di bilancio e la definizione di obiettivi quantitativi di risparmio su alcuni costi della produzione.

- 2) Ai predetti fini, l'Ente porrà in essere ogni azione utile al miglioramento degli indicatori economici gestionali e dei saldi di bilancio e all'incremento del patrimonio netto, in modo tale da assicurare l'ottimale rapporto tra fonti proprie ed impieghi.

Art. 4

(Obiettivi operativi per il miglioramento degli equilibri di bilancio)

- 1) Nel triennio 2020-2022, il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico, deve attestarsi su valori positivi, come indicato nel documento "Budget economico pluriennale", allegato al Budget di ogni anno.

Sezione II

Riduzione dei costi della produzione

Art. 5

(Interventi per la riduzione delle spese di funzionamento)

- 1) Nel triennio 2020-2022, i costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento di beni di terzi, rispettivamente riconducibili alle voci B6), B7) e B8) del conto economico, si manterranno su valori tali da garantire, per ciascuno degli esercizi interessati, una percentuale di riduzione del 10% rispetto ai costi sostenuti nelle stesse voci nell'anno 2010, con possibilità di variazioni compensative tra le menzionate voci.
- 2) In caso di scostamento o di mancato raggiungimento a consuntivo della percentuale di riduzione prevista per ciascuno degli esercizi interessati, si procede con immediatezza ai conseguenti interventi di rimodulazione del budget annuale allo scopo di assicurare in ogni caso, a conclusione del triennio, il mantenimento degli obiettivi di risparmio programmati.
- 3) Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 i costi e le spese di cui alle voci B6, B7 e B8 direttamente correlati alle vendite, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione, nonché le spese sostenute ai fini della tutela, del patrocinio e della assistenza legale in giudizio dell'Automobile Club, in quanto finalizzate all'attuazione dell'obbligo istituzionale di adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ente nelle controversie in cui è parte.

Art. 6

(Disposizioni specifiche per la riduzione di particolari tipologie di spese di funzionamento)

- 1) Nell'ambito dei costi relativi all'acquisto di beni, prestazioni di servizi e godimento beni di terzi di cui alle voci B6, B7 e B8 del conto economico, ai fini delle predette riduzioni non si tiene conto degli importi per i contratti stipulati con le società controllate dall'Ente. Non si tiene altresì conto delle spese che risultino coperte da finanziamenti e/o partecipazioni ai relativi costi di organizzazione da parte di soggetti diversi dall'Ente.
- 2) Il valore nominale dei buoni pasto riconosciuti ai dipendenti non può superare, nel triennio di riferimento, quello in essere al 1° gennaio 2013.

- 3) Le spese relative all'erogazione di contributi, a supporto di attività ed iniziative connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente, sono ridotte, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, nella misura del 10% rispetto ai costi sostenuti allo stesso titolo nell'anno 2010.

Art. 7
(Spese per il personale)

- 1) Nel triennio 2020/2022, tenuto conto della Programmazione triennale dei fabbisogni relativa al medesimo periodo, l'Automobile Club Milano assicura una riduzione delle spese relative al personale riconducibili alla voce B9) del conto economico in misura non inferiore al 10% rispetto a quelle sostenute nella stessa voce nell'anno 2010, fatti salvi eventuali adeguamenti contrattuali economici obbligatori derivanti dai Contratti Collettivi Nazionali del comparti di riferimento o da specifiche previsioni normative.

Art. 8
(Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo)

- 1) Anche nel triennio 2020/2022, le spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo vengono confermate nella misura in vigore al 1° gennaio 2014.
- 2) I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art.5, comma 1.

Sezione III
Disposizioni finali e di attuazione

Art. 9
(Destinazione dei risparmi sulle spese)

- 1) I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio; gli utili di esercizio sono appostati ad una riserva di patrimonio netto e possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali.

Art. 10
**(Monitoraggio e controllo dei processi
di razionalizzazione e contenimento della spesa)**

- 1) L'Ente attiva le misure necessarie per assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi e dei ricavi in ragione dell'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dal presente Regolamento.

- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e sulla realizzazione degli obiettivi programmati. Effettua a tal fine verifiche periodiche in corso di esercizio e segnala tempestivamente al Direttore dell'Automobile Club eventuali criticità o scostamenti rilevanti, ai fini dell'adozione dei conseguenti interventi correttivi.